



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 16 del 28 Aprile 2021

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.03.2021, N. 153

Contrattazione 2020 e 2021: Definizione Linee Negoziali per L'acquisto di Prestazioni Sanitarie da Strutture Private Accreditate – Emergenza Covid..... 5

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA' RETI E LOGISTICA

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO

DETERMINAZIONE 29.11.2019, N. DPE014/156

Domanda di concessione del Sig. GAMBACORTA LUIGI, pervenuta in data 04.04.2014 Prot. n. 88260 per derivazione acque superficiali dal Fiume Tordino, sponda destra ad uso irriguo in Comune di Teramo, località C.da Carapallo ai sensi dell'art. 58 del Reg.to Reg.le n. 3/2007 – (DERIVAZIONE SEMPLIFICATA). Ditta: GAMBACORTA Luigi. Comune: di Teramo. - Posizione Archivio Derivazioni: n° 40/Teramo – TE/D/865..... 45

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 20.04.2021, N. DPE016/38

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza a sanatoria in data 30/06/2020 della sig.ra Livenza Baruffa in qualità di legale rappresentante della Soc. Rivalutazione Trara srl - P. Iva 01687220663, con sede legale in Via S. Cataldi 42, Avezzano (AQ), di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avezzano - Fg. n. 61 Part. n. 1782, di Mod. 0,07 (l/s 7) per uso irriguo per un volume complessivo di 26200 mc/annui. Cod. univ AQ/D/..... 49

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 20.03.2020, N. DPG007/71

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Proroga dei termini per la realizzazione del progetto d'impresa. 51

SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 03.11.2020, N. DPG020/386

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Seconda proroga dei termini per la realizzazione del progetto d'impresa..... 54

DETERMINAZIONE 29.03.2021, N. DPG020/172

POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6
 Priorità d’investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione
 d’impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Terza proroga dei termini per la realizzazione del progetto
 d’impresa. 57

DETERMINAZIONE 16.04.2021, N. DPG020/200

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
 dell’occupazione” - Piano 2018-2020 - Intervento n. 5 Dote di Comunità - Asse I, Priorità di
 Investimento 8.i, OS 8.5, Tipologia di Azione 8.5.1 – Proroga termine di scadenza dell’Avviso.
 60

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CAMPLI

Avviso di deposito di adozione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83 della variante al P.R.G. ... 63

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_1970680. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica in media
 tensione a 20 kV n.D52F190055 denominata "Collecorvino 3° Lotto" , per una lunghezza
 complessiva di circa 7,159 km in transito nel territorio dei comuni di Picciano, Collecorvino e
 Loreto Aprutino (PE). 64

RIF.: AUT_2140396. Realizzazione di una nuova Cabina di trasformazione MT/BT con
 l’esecuzione di nuovi scavi MT 20kv e BT 400V per la posa di cavi interrati in Strada Regionale
 n. 577 al km. 25+000 nel Comune di Campotosto (Aq). 65

RIF.: AUT_2259116. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt,
 in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 257 per alimentazione
 Cooperativa Agricola Casauriense nel Comune di Tocco da Casauria(PE). 66

RIF.: AUT_2264776. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt,
 in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 14 per alimentazione
 cliente Mac Donald nel Comune di Pescara(PE). 67

RIF.: AUT_2284704. Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato per m.
 210,00, nuovo tratto di linea BT 220/400 V in cavo interrato per m. 1.520, nuova installazione
 cabina elettrica di trasformazione MT/BT tipo box, per disattivazione e smantellamento
 elettrico della vecchia cabina denominata Colaprico n. D5202103109 in Via Largo Pertini nel
 Comune di Pineto (TE). 68

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 16.03.2021, N. 153

Contrattazione 2020 e 2021: Definizione Linee Negoziali per L'acquisto di Prestazioni Sanitarie da Strutture Private Accreditate - Emergenza Covid.

DGR n. 153 del 16.03.2021

OGGETTO: CONTRATTAZIONE 2020 E 2021: DEFINIZIONE LINEE NEGOZIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - EMERGENZA COVID.

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

*Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003*Riunione di Giunta del **16 Marzo 2021**Presidente: **MARCO MARSILIO**

<u>Componenti della Giunta:</u>	EMANUELE IMPRUDENTE	Assente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

**GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE****OGGETTO**

CONTRATTAZIONE 2020 E 2021: DEFINIZIONE LINEE NEGOZIALI PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE – EMERGENZA COVID.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31.7.2007 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.644 del 20.10.2016 (Presa d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale) ed in particolare il punto 2 del deliberato, che stabilisce che dalla data di cessazione del mandato commissariale la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

VISTA la determina DPF n. 4 del 31.01.2020 recante "Istituzione tavolo di lavoro Regione/Aziende Sanitarie Locali/ASR Abruzzo per la definizione della disciplina contrattuale afferente l'acquisto di prestazioni da privato accreditato";

ATTESO che nell'ambito delle attività del citato gruppo di lavoro, nonché negli incontri con gli operatori della sanità privata, come risulta agli atti del servizio proponente, è stata condivisa con le Aziende sanitarie e gli erogatori privati accreditati la scelta di procedere alla contrattualizzazione biennale;

CONSIDERATO che la procedura complessa di negoziazione con le strutture private, ai sensi dell'art 8 quinquies Dlgs 502/92 ss.mm.ii., consiste in una fase di attività concernente la definizione dello schema contrattuale e nel procedimento di individuazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie;

ATTESO che la valorizzazione dei tetti di spesa sostenibili nella annualità 2020-2021 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - che in ogni caso non potranno risultare inferiori ai tetti di spesa provvisori 2020 di cui alla nota prot. n. RA/0040357/20 - risulta particolarmente complessa, in quanto richiede di dover bilanciare l'attuazione della normativa sopravvenuta, connessa anche alla fase emergenziale pandemica, con le risorse economico finanziarie disponibili, al fine di garantire l'invarianza della spesa;

VISTE le note prot 462225/20 del 30.12.2020 (area ospedaliera) e prot n. 0071090/21 del 24.02.2021 (area territoriale), con le quali sono stati assegnati i tetti di spesa provvisori per il 2021 per l'acquisto delle prestazioni da privato;

RITENUTO di provvedere pertanto, in prima istanza, a definire, con il presente atto, lo schema dell'accordo contrattuale 2020-2021 da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e gli Erogatori della Rete Privata Accreditata;

PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art 32 comma 3 della L 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica relative all'emergenza covid 19 ed in particolare:

OPGR n. 3 del 9.03.2020 Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale

O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020 Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private

O.P.G.R. n. 23 del 3.04.2020 Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4, del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020;

O.P.G.R. n. 28 del 08.04.2020 Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.

O.P.G.R. n. 76 del 20.06.2020 Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19 - Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

O.P.G.R. n. 95 del 30.10.2020 (Gestione dell'emergenza COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie) e O.P.G.R. n. 100 del 9.11.2020 (Gestione dell'emergenza COVID-19. Integrazione Ordinanza n. 95/2020. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie) che allo scopo di fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre la pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici, hanno autorizzato le AA.SS.LL., ove necessario a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate della Regione *implementando il coinvolgimento delle stesse in stretta attuazione del rapporto di complementarità e di integrazione pubblico-privato previsto dalla vigente normativa nazionale;*

OPGR n. 105 del 25 novembre 2020 che, in conformità all'art. 9 del DL n. 149/2020 c.d. Ristori bis di integrazione dell'art. 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ricorrendone i presupposti, in caso di provvedimenti di sospensione delle attività delle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, ha consentito di riconoscere fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020;

ATTESO che le attività delle strutture in questione nel corso del 2020 sono state regolate dalla precedente contrattazione - sia nella "fase ordinaria" in forza della nota prot. n. RA/0040357/20 che nella "fase emergenziale" pandemica -, con le integrazioni in tal caso contenute nelle ordinanze presidenziali richiamate e nei provvedimenti delle ASL in ottemperanza alle medesime;

RITENUTO di adeguare lo schema negoziale alle ordinanze presidenziali n.95/2020 e n.100/2020 per l'assistenza ospedaliera, all'OPGR 90/2020 (telemedicina) per le prestazioni di assistenza dell'area territoriale e all'OPGR 105/2020 sui ristori per tutte le tipologie contrattuali;

ATTESO che la bozza di schema negoziale definita in esito alle attività di interlocuzione con le Aziende sanitarie e con gli erogatori accreditati è stata inoltrata a mezzo pec alle strutture private, le quali hanno provveduto a rimettere le proprie osservazioni in merito che sono state esaminate nelle riunioni conclusive del 10 e 11 marzo 2021;

PRECISATO che l'Allegato B costituisce lo schema di riferimento per la contrattazione riguardante le prestazioni dell'area territoriale per riabilitazione ex art. 26, specialistica ambulatoriale, RSA, RP, Psico riabilitazione, termale;

VISTO l'allegato schema di contratto, che si acclude al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - con gli adattamenti necessari alle diverse tipologie prestazionali (Allegato A per le prestazioni ospedaliere, Allegato B per le prestazioni dell'area territoriale);

PRECISATO che lo schema di contratto regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza rese nell'anno 2020-2021 a pazienti regionali e per le prestazioni per le quali è prevista la mobilità extraregionale, anche a quelli non regionali;

VISTO l'art.8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007 e ss.mm.ii., che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, "Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate" come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n.63 del 07/12/2011 e n.8 del 12/03/2012, con il quale sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG

medici e DRG chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all'allegato B del Patto della Salute 2010–2012 (Intesa Rep. n.243 del 03/12/2009), e stabiliti criteri per la verifica dell'appropriatezza delle relative prestazioni;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 recante "Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate";

VISTA la deliberazione ricognitiva della Giunta Regionale n. 611 del 25/10/2017, avente ad oggetto "Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo";

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);

VISTO il D.M. 261/2016 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n.380 e ss.mm.ii. concernente la scheda di dimissione ospedaliera);

VISTI i provvedimenti regionali in materia tariffaria ed in particolare:

- il Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012";
- il Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A";
- il Decreto Commissariale n. 12 del 13.02.2013 avente ad oggetto "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012";
- La Deliberazione GR n. 492 del 13.06 .2001 e la Deliberazione GR n. 671 del 01.08.2001 di approvazione delle tariffe per prestazioni riabilitative ex art. 26 L.833/78;
- La Deliberazione GR n. 360 del 24.06.2019 relativamente all'approvazione delle tariffe delle prestazioni a soggetti autistici in recepimento delle disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017;
- La Deliberazione GR n. 661 del 01 agosto 2002 recante "Modificazioni alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2502 del 24/11/99, avente ad oggetto: "Fissazione delle diarie da corrispondere per soggiorni in RSA";
- Il Decreto Commissariale n. 34/2016 del 04/04/2016 recante "Determinazione delle tariffe e delle relative quote di compartecipazione per prestazioni residenziali e semiresidenziali – Area assistenziale degli anziani non autosufficienti";

PRESO ATTO dei limiti alle integrazioni tariffarie previsti per le regioni in piano di rientro dall'art.15 comma 17 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/ 2012 e ss.mm ii per le quali le tariffe massime ministeriali costituiscono un limite invalicabile;

VISTO il D.M. 3 aprile 2013 n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai

sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244) e la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016;

VISTA la DGR n. 124 del 04/03/2020 (Adozione documento "Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'ex art. 8 - quinquies D.Lgs 502/92);

PRECISATO che il contratto stipulato in conformità allo schema allegato sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, i Direttori Generali delle AA.SS.LL. e i Rappresentanti legali di tutte le strutture della Rete Privata Accreditata;

STABILITA sin da ora la procedura per la contrattazione 2020-2021 nel modo che segue:

- la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in conformità all'allegato schema contrattuale, sarà inviata a mezzo pec per la sottoscrizione con modalità elettronica al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, che provvederà a restituirla sottoscritta digitalmente agli uffici regionali o a trasmettere ad essi le motivazioni della mancata sottoscrizione entro 7 giorni dal ricevimento;
- la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche preliminari alla stipula del contratto;
- è fissato in 7 giorni decorrenti dalla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del contratto firmato dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente il termine ultimo per la sottoscrizione digitale da parte dei rappresentanti legali degli erogatori privati;
- la sottoscrizione digitale di ciascun contratto da parte del Presidente della Giunta regionale conclude l'iter procedimentale delle firme;
- i tetti che saranno stabiliti, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati, nel periodo di riferimento, ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;
- eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati sono esclusi dal procedimento di negoziazione di cui al presente atto, salve le deroghe espressamente ammesse da provvedimenti regionali, anche in relazione alla fase pandemica;

PRECISATO che ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

RICHIAMATO l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

RILEVATO che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

PRECISATO che la reiterata mancata emissione della nota di credito costituisce inadempimento grave del contratto e comporterà pertanto l'avvio della procedura per la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 7 comma 4 LR 32/2007 ss.mm.ii. come meglio dettagliato nello schema di contratto allegato;

ATTESO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di somma urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private di che trattasi;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A
per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate**

1. di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di contratto, che recepisce i contenuti meglio rappresentati in premessa - con gli adattamenti necessari alle diverse tipologie prestazionali (Allegato A per le prestazioni ospedaliere, Allegato B per le prestazioni dell'area territoriale);

2. di precisare che il presente atto, con gli allegati, verrà, a conclusione del procedimento complesso di contrattazione come meglio precisato in premessa, notificato agli erogatori privati accreditati da contrattualizzare a mezzo posta elettronica certificata;

3. di stabilire sin da ora la procedura nel modo che segue:

-la proposta di contratto in formato pdf/a redatta in conformità all'allegato schema contrattuale sarà inviata a mezzo pec per la sottoscrizione con modalità elettronica al Direttore Generale della ASL territorialmente competente che provvederà a restituirla sottoscritta digitalmente agli uffici regionali o a trasmettere ad essi le motivazioni della mancata sottoscrizione entro 7 giorni dal ricevimento;

-la firma del contratto da parte del Direttore Generale attesterà la conclusione con esito positivo delle verifiche preliminari alla stipula del contratto;

-è fissato in 7 giorni decorrenti dalla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del contratto firmato dal Direttore Generale della ASL territorialmente competente il termine ultimo per la sottoscrizione digitale da parte dei rappresentanti legali degli erogatori privati;

- la sottoscrizione digitale di ciascun contratto da parte del Presidente della Giunta regionale conclude l'iter procedimentale delle firme;

- i tetti che saranno stabiliti, per ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati nel periodo di riferimento ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;

-eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori privati sono esclusi dal procedimento di negoziazione a cui al presente atto, salve le deroghe espressamente ammesse da provvedimenti regionali anche in relazione alla fase pandemica;

4. di precisare che ai sensi dell'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii, le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

5. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati che non sottoscrivono il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

7. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private accreditate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione Atti della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITÀ - DPF

SERVIZIO: ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI – DPF018

UFFICI:

CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE OSPEDALIERA, ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA REGIONALE, COMITATO PERCORSO NASCITA

CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE RIABILITATIVA EX ART. 26, PROTESICA, TERMALE E SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'Estensore

Dr.ssa Paola Sonsini

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dr.ssa Paola Sonsini

Dr.ssa Maddalena Tabasso

(f.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio

vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D' Amario

(f.to digitalmente)

Il Componente la Giunta

Dr.ssa Nicoletta Veri

(f.to digitalmente)

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====
Segue Allegato

ALLEGATO A

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
ANNUALITA' 2020-2021**

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat-Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I.00115590671;

E

PRESO ATTO

- della D.G.R n, con la quale è stato definito lo schema contrattuale (Contrattazione 2020 e 2021: Definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – Emergenza covid) di cui il presente schema di contratto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale e degli atti ivi richiamati, nonché della D.G.R n, con la quale sono stati definiti i tetti di spesa di ospedalità privata per il biennio 2020-2021;
- che le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, fino all'entrata in vigore di nuovi tariffari, sono stabilite con Decreto Commissariale n.13 del 13/02/2013 avente ad oggetto *"Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera. D.M. 18.10.2012"*, come modificato dal Decreto Commissariale n.32 del 13.05.2013 (*"Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012 - Rettifica ed integrazione Allegato "A"*) nonché dal Decreto del Commissario ad Acta n.45 del 12/06/2013 (*"Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 "Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012" e n° 13/2013 del 20.02.2013 "Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012"*);
- che con Decreto del Commissario ad Acta n.50 del 16/11/2011, *"Piano regionale per la riduzione delle prestazioni inappropriate"*, come successivamente modificato ed integrato con i Decreti Commissariali n. 63 del 07/12/2011 e n. 8 del 12/03/2012, sono state approvate le soglie di ammissibilità calcolate per specifico DRG unitamente ai disciplinari tecnici per i DRG medici e DRG

-
- chirurgici trasferiti in regime ambulatoriale, di cui all'allegato B del Patto della Salute 2010 – 2012 (*Intesa Rep. n. 243 del 03/12/2009*), e stabiliti criteri per la verifica dell'appropriatezza delle relative prestazioni;
- che con Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 sono stati approvati i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate;
 - che i contenuti dei predetti atti sono stati oggetto della deliberazione ricognitiva della Giunta Regionale n. 611 del 25/10/2017, avente ad oggetto "Manuale Operativo per i controlli ispettivi delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo" ;
 - che in data 19.06.2013 è stata emanata la nota prot RA/157853/Comm "Protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate della Regione Abruzzo - Decreto del Commissario ad Acta n 64-2012 del 12-11-2012";
 - che con D.G.R. n.525/2017 del 26.09.2017 è stato approvato il Documento Tecnico Sistema di misurazione dell'assistenza ospedaliera Intervento 6.2. D.C.A. n. 55/2016 - Misurare per Migliorare (MIS.MI) ed ulteriori disposizioni;
 - che la procedura di interlocuzione negoziale relativa alla contrattazione è stata conclusa - essendo stata la DGR....., ritualmente notificata agli Erogatori e alle AA.SS.LL. ed essendo stato fornito il riscontro alle osservazioni ove prodotte; pertanto nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto;
 - che per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato A1 al presente contratto, ovvero presenta l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. che non vi sono variazioni rispetto alla documentazione eventualmente già prodotta;
 - la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art.92 del D.Lgs. 159/2011 stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel provvedimento di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto regolamenta sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto da privato accreditato nel biennio 2020-2021 delle prestazioni sanitarie programmate di ricovero ospedaliero.
2. Per il 2020-2021 il Servizio Sanitario Regionale affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero di cui all'art. 3 del presente contratto.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - l'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L., nel cui ambito territoriale l'Erogatore è ubicato, si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
4. Le prestazioni sono erogate, in favore degli utenti aventi diritto, regionali ed extraregionali, che esercitando la libera scelta decidono di accedervi, nei limiti del tetto di spesa massimo assegnato all'Erogatore
5. Il Sistema sanitario Regionale si avvale dell'Erogatore per prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero (ordinario, DH/DS), con l'utilizzo dei posti letto nelle discipline accreditate ai sensi

della L.R. 32/2007 ss.mm.ii..

Art. 2

Durata

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. L'Erogatore si impegna a garantire per il biennio 2020-2021, le prestazioni sanitarie di ospedalità, incluse nei LEA e a carico del SSR, afferenti alle discipline accreditate, nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita con il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale ove è territorialmente ubicato l'Erogatore. Qualora la pianificazione da parte della ASL territorialmente competente per l'anno in questione non sia stata completata potrà farsi riferimento a quella relativa all'annualità precedente, con eventuali integrazioni in corso di anno, sempre nei limiti del tetto di spesa. L'Erogatore accetta, come corrispettivo massimo annuale per l'acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali e extraregionali il tetto di spesa complessivo di euro € di cui euro per il 2020 ... ed euro per il 2021
2. Sono altresì ricompresi nel tetto massimo annuale di spesa assegnato gli interventi remuneratori e ristoratori di cui all'art 4 del DL 34/20 ss.mm.ii sulla base dei provvedimenti e/o degli atti di indirizzo regionali.
3. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato all'Erogatore di cui ai punti precedenti non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore ai criteri di utilizzo di cui alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
 - a. il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);
 - b. il D.Lgs. 502/92, il D.P.R. 14 gennaio 1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32;
 - c. il D.Lgs. n. 81/2008;
 - d. il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
 - e. il valore del tetto di spesa di cui all'art.3.
2. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L'Erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5**Criteria di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità, con una oscillabilità non superiore al 20% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva massima e nel rispetto della normativa vigente, fermo restando quanto previsto all'art.3 a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato.
2. Durante la fase covid e quella post covid anche al fine di permettere ai pazienti il recupero delle prestazioni non fruite nei periodi più critici della pandemia la ripartizione del tetto di spesa annuo è effettuata con la massima flessibilità nella misura convenuta con la ASL di riferimento a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata esclusivamente su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed in particolare dal D.M. 17/3/2008, dal D.M. 350/1988 e dal D.M. 2-11-2011, D.L. 179 del 18.10.2012 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non effettuate in base a prescrizione su ricettario del SSN e/o non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni l'Erogatore è tenuto a verificare, preliminarmente, la regolarità della richiesta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

Art. 7**Obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 8**Ulteriori obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore si impegna:
 - ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni

-
- oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - a rispettare l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell' art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014;
 - a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*);
 - ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL ;
 - a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto specificato dall'Amministrazione regionale e a dare riscontro sul relativo campo SDO della data di prenotazione del ricovero;
 - ad aderire al fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito;
 - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell'apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell' art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii..
2. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione del presente accordo contrattuale, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

Art. 9

Personale dell' Erogatore e requisiti di compatibilità

1. L'Erogatore si impegna ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
 2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii..
 3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
 4. Compete alla ASL l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
-

5. L'Erogatore si impegna a trasmettere i dati all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato attraverso il Sistema informativo SICO, secondo modalità e termini di invio stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
6. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria.
7. La ASL territorialmente competente vigila sul rispetto della regolarità contributiva e retributiva da parte dell'Erogatore.

Art. 10

Obblighi informativi dell' Erogatore

1. L'Erogatore fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (ASDO) relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, come disciplinato dalle disposizioni nazionali, in particolare, dal DM 261/2016 e regionali.
2. Il file ASDO costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui al presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le dimissioni avvenute nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, l'Erogatore specifica per ogni prestazione:
 - il valore dell'importo fatturato;
 - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. L'Erogatore si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali e regionali ed, in particolare, i Modelli Gestionali previsti da NSIS.
6. A garanzia di un preciso ed efficace monitoraggio della produzione, l'Erogatore è tenuto ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.
7. L'Erogatore ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave.
8. Restano salvi gli altri obblighi informativi di cui al presente contratto.
9. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti e dei corrispondenti DRG.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui all'art. 12 e in conformità al successivo art. 13 la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'accessibilità, l'appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore.
2. Le verifiche prestazionali sono finalizzate all'accertamento di legittimità, congruità e appropriatezza organizzativa e clinica, sulla base del controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche e del monitoraggio dei ricoveri a rischio di non appropriatezza di una proporzione non inferiore al 2,5% del totale delle cartelle cliniche in conformità ai protocolli ispettivi regionali e alle disposizioni operative emanate dal Dipartimento sanità. La Regione e le AASSLL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, potranno disporre ulteriori e

-
- mirati controlli incrementando il campione e il monitoraggio oggetto di verifica.
3. La ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art.14.
 4. I controlli presso le strutture sono di competenza dei *Nuclei Operativi di Controllo* (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali e dalle disposizioni operative emanate dal Dipartimento. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione interistituzionale con i soggetti preposti ad attività di controllo e prevenzione per la tutela della salute.
 5. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica.
 6. L'Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
 7. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di rappresentanti dell'Erogatore e di esso è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Resta salva la facoltà per l' Erogatore di trasmettere alla ASL e al competente Servizio del Dipartimento sanità, apposite controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dall' Erogatore, la ASL competente comunica all' Erogatore stesso l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.
 8. L'esito della verifica deve indicare il valore in denaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime.
 9. La ASL è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al file ASDO, secondo lo schema di cui all'allegato A2, rappresentativi dell'importo liquidato in favore dell' Erogatore e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
 10. Resta ferma la responsabilità dell'Erogatore per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. L' Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (*ASR Abruzzo*), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
 2. La fattura è trasmessa alla ASL territorialmente competente e all'ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all'A.S.R. Abruzzo (alle quali va inviato altresì a mezzo pec un riepilogo secondo il prospetto di cui all'allegato A3 entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento).
 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per ASL di residenza del paziente - e quelle rese in favore di utenti residenti in altre regioni.
 4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
 5. La ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto.
-

6. Prima delle liquidazioni la ASL verifica la regolarità del DURC e richiede all' Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art 1 comma 39 L.n.243/2004 ; in caso di irregolarità per definitivo accertamento di violazioni contributive, la ASL provvede in conformità alla normativa vigente. Il "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7. In caso di segnalata irregolarità retributiva la ASL attiva l'Ispettorato del Lavoro per le verifiche di competenza.
8. Spetta alla ASL attivare il procedimento amministrativo finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti sanzionatori di cui all'art 7 bis LR 32/2007 e ss.mm.ii. e dare comunicazione degli esiti alla Regione per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DLgs 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all'85% (*ottantacinqueper cento*) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. La A.S.L. procede al saldo della fattura sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento, da parte degli organismi di controllo aziendali, delle verifiche amministrative e sanitarie, ed in osservanza di quanto previsto dal presente contratto.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sull'acconto immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata, costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 17.
6. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata dall'Erogatore privato in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
7. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.
8. La ASL territorialmente competente in occasione del saldo provvede alla liquidazione degli interventi remuneratori e ristoratori di cui all'art 4 del DL 34/20 ss.mm.ii., su istanza della struttura e all'esito del procedimento di verifica, da parte della stessa Azienda, dei presupposti di legge, nei limiti del budget di struttura sopra indicato.

Art. 14

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell'erogazione della stessa. Fino all'emanazione di nuovi tariffari il riferimento è alle tariffe di cui al Decreto Commissariale n. 13 del 13/02/2013 come modificato dal Decreto Commissariale n. 32 del 13.05.2013 nonché dal Decreto Commissariale n. 45 del 12/06/2013 .
2. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall' Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL

territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all'atto dell'erogazione degli acconti mensili.

Art. 15

Cessione dei crediti

1. L'Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all'Azienda USL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L'Azienda USL di pertinenza e la Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte salvo i casi ammessi dalla legge.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.17.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento del presente accordo contrattuale:
 - a) l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
 - b) l'impedimento ai controlli di cui agli articoli 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
 - c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10 del presente accordo contrattuale;
 - d) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
 - e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 16;
 - f) l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni

rese;

- g) l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 8 del presente accordo contrattuale;
- h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all'articolo 13 del presente accordo contrattuale;
- i) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 6 del presente accordo contrattuale;
- j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento in corso di rapporto contrattuale;
- k) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
- l) l'impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 11 del presente accordo contrattuale;
- m) l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della reiterazione le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione formalmente contestato dalla ASL che accertata la effettiva sussistenza del grave inadempimento, anche a seguito dell'interlocuzione con l'Erogatore ne formalizza gli esiti dandone comunicazione alla Regione che provvede in conformità all'art 7 comma 4 lett. d) LR 32/2007 come modificato dalla L.R. 12/2016.

2. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
3. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.
4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'Erogatore.
5. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

Norme transitorie e di rinvio

1. Per le attività rese durante la fase covid è fatta salva ogni diversa e/o ulteriore disposizione contenuta in Ordinanze Presidenziali o altre norme e atti nazionali, regionali e aziendali, vigenti al momento dell'effettuazione delle stesse.
2. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di

- spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Art.22

Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
 - L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
.....
 - la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L'Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
 - la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.asl1abruzzo.it
 - la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslpescara@postecert.it
 - la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslteramo@raccomandata.eu
 - la Regione Abruzzo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpf006@pec.regione.abruzzo.it

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente da:

- **per la Regione Abruzzo**
Il Presidente della Giunta Regionale
- **per l'Erogatore**
Il Rappresentante legale
- **per le Aziende Sanitarie Locali di:**
 1. **Avezzano, Sulmona, L'Aquila**
Il Direttore Generale
 2. **Lanciano, Vasto, Chieti**
Il Direttore Generale
 3. **Pescara**
Il Direttore Generale

4. Teramo

Il Direttore Generale

Se e per quanto possa occorrere l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt.3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20.

→ **per l'Erogatore**

Il Rappresentante legale

ALLEGATO A1**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:**

1. per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20
2. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.
3. per gli specialisti che esercitano l'attività in forma individuale: certificazione di iscrizione all'Ordine dei medici .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

1. per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
2. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1 e 2;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ

Per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di maggiore età;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI:

secondo le modalità di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante della Erogatore;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI

dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01 ss.mm.ii.

ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE GESTORE
della previsione nello statuto societario dell'obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n.412/1991.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
- di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore.

ALLEGATO A2

ALLEGATO A al "Contratto proposto alle strutture private per l'erogazione delle prestazioni ospedaliere"

Variabili aggiuntive al tracciato ASDO 2 - Archivio dati prestazioni sanitarie

Sono previsti nuovi campi aggiuntivi da utilizzare in calce al tracciato record ASDO (archivio ASDO 2 – Prestazioni Sanitarie)

A cura della Casa di Cura:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lang.	Note	Vincolo
185-193	Fatturato	N	9	Importo fatturato dalla CdC	OBB
194-213	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi	OBB
214-221	Data della fattura	Data	8	Formato GGMM/AAAA	OBB

A cura degli Organi di Controllo della ASL:

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lang.	Note	Vincolo
222-230	Liquidato	N	9	Importo riconosciuto e liquidato alla CdC	OBB
231	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato: 1= ricevero illegittimo 2= ricevero inappropriato 3= ricevero improprio 4= concomitanza di più condizioni (1=2, 2=3, 1=+3, 1=2=3) 3= altro	OBB
232	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato: 1= DRG modificato 2= DRG valorizzato ordinato e riconosciuto come diurno 3= altro	OBB

ALLEGATO A3

ASSISTENZA OSPEDALIERA

DENOMINAZIONE STRUTTURA _____		ASL _____	
Via.....,n..... Localita' (.....) Tel..... Fax.....			
ACCREDITAMENTO REGIONE ABRUZZO D.G.R. N..... DEL ___/___/___			
FATTURA		N.: DEL ___/___/___	
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE (barrare la casella corrisponde) DEGENZE OSPEDALIERE <input type="checkbox"/> SDAC <input type="checkbox"/>			
A.S.L. DI COMPETENZA		MESE E ANNO DI COMPETENZA:	
LORDO PRESTAZIONI		€	
TICKET		€	
IMPORTO NETTO		€	
QUOTA FISSA SU RICETTA IN CONTO ANTICIPO		€	
TOTALE DOCUMENTO A PAGARE		€	
Prospetto riepilogativo delle prestazioni erogate per conto del S.S.R.			
Disciplina	n° dimissioni		
02-Day Hospital	N°		
08-Cardiologia	N°		
09-Chirurgia Generale	N°		
14-Chirurgia Vascolare	N°		
21-Geriatria	N°		
26-Medicina Generale	N°		
28-Unità Spinale	N°		
32-Neurologia	N°		
34-Ocullistica	N°		
36-Ortopedia E Traumatologia	N°		
37-Ostetricia E Ginecologia	N°		
38-Otorinolaringoiatria	N°		
40-Psichiatria	N°		
43-Urologia	N°		
49-Terapia Intensiva	N°		
56-Recupero E Riabilitazione	N°		
60-Lungodegenza	N°		
68-Pneumologia	N°		
98-Day Surgery	N°		
Altro	N°		
TOTALE N° DIMISSIONI	N°		

ALLEGATO B

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
DELL'AREA TERRITORIALE
ANNUALITA' 2020-2021 ***

TRA

- la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;

- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;

4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I. 00115590671;

E

- L'Ente Gestore, P.IVA (di seguito indicato come "Erogatore privato"), con sede legale in, alla Via n....., in persona del suo legale rappresentante,, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto dell'ente summenzionato ;

PRESO ATTO

- Della DGR..... avente ad oggetto Contrattazione 2020 e 2021: definizione linee negoziali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate – emergenza covid e di tutti i provvedimenti ivi richiamati;

- che l'Erogatore è accreditato all'esercizio di prestazioni sanitarie dell'area territoriale, erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale;

- che con Decreto del Commissario ad Acta n.64 del 14/11/2012 sono stati approvati i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate;

- che la procedura di interlocuzione negoziale relativa alla contrattazione è stata conclusa - essendo stata la DGR....., ritualmente notificata agli Erogatori e alle AA.SS.LL. ed essendo stato fornito il riscontro alle osservazioni ove prodotte; pertanto nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto;

- che per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato 2B al presente contratto, ovvero presenta l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. che non vi sono variazioni rispetto alla documentazione eventualmente già prodotta;

** il presente documento costituisce schema di riferimento per la contrattazione riguardante le prestazioni dell'area territoriale per riabilitazione ex art. 26, specialistica ambulatoriale, RSA, RP, Psico riabilitazione e termale. Si terrà conto del setting di riferimento di ciascun erogatore per la redazione del contratto che si andrà a sottoscrivere.*

- la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art.92 del D.Lgs. 159/2011 stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel provvedimento di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto da privato accreditato nel biennio 2020-2021 delle prestazioni sanitarie per l'area territoriale;
2. Per il biennio 2020-2021 il Servizio Sanitario Regionale affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni sanitarie per l'area territoriale, di cui all'art. 3 del presente contratto.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - l'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art.3;
 - la A.S.L. nel cui ambito territoriale l'Erogatore è ubicato, si impegna a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
4. Le prestazioni sono erogate, in favore degli utenti aventi diritto regionali (prestazioni di Specialistica anche extra regionali), che esercitando la libera scelta decidono di accedervi, nei limiti del tetto di spesa massimo assegnato all' Erogatore;
5. Il Sistema Sanitario Regionale si avvale dell'Erogatore per prestazioni sanitarie dell'area territoriale, con l'utilizzo dei posti letto per il setting di riferimento ovvero per la tipologia di prestazioni per i quali la Struttura è accreditata.

Art. 2

Durata

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. L'Erogatore si impegna a garantire per il biennio 2020-2021 le prestazioni sanitarie nell'ambito dell'area territoriale (Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, RSA, RP, Psico riabilitazione, Specialistica ambulatoriale, termale) incluse nei LEA e a carico del SSR afferenti le discipline accreditate, nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita dal Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale ove è territorialmente ubicato l'Erogatore. Qualora la pianificazione da parte della ASL territorialmente competente per l'anno in questione non sia stata completata potrà farsi riferimento a quella relativa all'annualità precedente, con eventuali integrazioni in corso di anno, sempre nei limiti del tetto di spesa. L'Erogatore accetta, come corrispettivo massimo annuale, per l'acquisto di prestazioni per l'area territoriale, il tetto di spesa complessivo di euro (...../.....) di cui euro..... per il 2020 ed euro..... per il 2021;

2. Sono altresì ricompresi nel tetto massimo annuale di spesa assegnato gli interventi remuneratori e ristoratori di cui all'art 4 del DL 34/20 ss.mm.ii e ai provvedimenti regionali vigenti;
3. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato all'Erogatore di cui ai punti precedenti non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.
4. In caso di strutture operanti su più sedi il contratto per il biennio 2020-2021 è sottoscritto con l'individuazione del tetto di spesa distinto per ASL;
5. Il contratto per il biennio 2020-2021 è altresì sottoscritto, in caso di strutture che siano accreditate per setting diversi dell'area territoriale, con l'individuazione dei singoli tetti di spesa per setting di riferimento;
6. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera dei posti letto/prestazioni accreditati;

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
 - a. il DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);
 - b. il D.Lgs. 502/92, il D.P.R. 14 gennaio 1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32;
 - c. il D.Lgs. n. 81/2008;
 - d. il D.Lgs. n. 81/2015;
 - e. il valore del tetto di spesa di cui all'art.3.
2. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità, con una oscillabilità non superiore al 20% del tetto mensile, fermo restando quanto previsto all'art.3, a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;
2. Durante la fase covid e quella post covid anche al fine di permettere ai pazienti il recupero delle prestazioni non fruite nei periodi più critici della pandemia la ripartizione del tetto di spesa annuo della spesa è effettuata con la massima flessibilità nella misura convenuta con la ASL di riferimento. a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato.

Art. 6**Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia, ovvero è subordinata alla richiesta proveniente dalle Autorità e Servizi socio-sanitari preposti ai sensi della vigente normativa, per quanto concerne le prestazioni ricomprese nei LEA 2017 erogate a favore di minori vittime di abusi e maltrattamenti e/o in condizione di disagio psicologico e le loro famiglie. Ai sensi del PSR 2008/2010 (L.R. n. 5/2008) l'accesso alle prestazioni sanitarie è subordinato all'autorizzazione delle UVM secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Commissariale n.107 del 30/12/2013, recante "Attività e procedure di competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida regionali". Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla ASL competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla ASL comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASL è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

2. La struttura è inoltre tenuta a rispettare gli adempimenti previsti dagli artt. 10 e 11 del decreto commissariale 107/2013 relativi alla presa in carico del paziente.

3. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti Nazionali e Regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare.

4. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.

Art. 7**Obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:

a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;

b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 8**Ulteriori obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore si impegna:

– ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "percorsi assistenziali integrati", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;

– a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;

- ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - a rispettare l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014;
 - a rispettare le previsioni di cui alla L.24/2017 e ad assumere ogni responsabilità per qualunque danno causato da propria omissione, negligenza o altre inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL;
 - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano alla corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito;
2. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipulazione del presente accordo contrattuale, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

Art. 9

Personale dell'Erogatore e requisiti di compatibilità

1. L'Erogatore si impegna ad erogare le prestazioni di cui al presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versi in situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 23.12.1996 n.662 e dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. Compete alla ASL l'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla medesima norma.
5. L'Erogatore si impegna a trasmettere trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al trimestre di competenza, via PEC, alla ASL di pertinenza, apposito elenco informatico relativo alla propria dotazione organica. Tale adempimento costituisce ulteriore obbligo informativo per la struttura. L'organo di controllo della ASL, nel vigilare sul rispetto delle scadenze di trasmissione e sui contenuti del file, trasmette a sua volta, tramite protocollo di trasferimento dedicato ed entro la fine del mese successivo al trimestre di competenza, il medesimo elenco al Servizio Ispettivo e Controllo Qualità del Dipartimento per la Salute e il Welfare.
6. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria.
7. La ASL territorialmente competente vigila sul rispetto della regolarità contributiva e retributiva da parte dell'Erogatore.

Art. 10**Obblighi informativi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi per le prestazioni territoriali riabilitative oggetto del presente contratto, previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente contratto.

Art. 11**Controlli di appropriatezza e congruità**

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui all' art. 12 e in conformità al successivo art.13 la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'accessibilità, l'appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall' Erogatore che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore.

2. Le verifiche prestazionali sono finalizzate all'accertamento di legittimità, congruità e appropriatezza organizzativa e clinica, sulla base del controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche e del monitoraggio dei ricoveri a rischio di non appropriatezza di una proporzione non inferiore al 2,5% del totale delle cartelle cliniche in conformità ai protocolli ispettivi regionali e alle disposizioni operative emanate. La Regione e le AASSLL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, potranno disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione e il monitoraggio oggetto di verifica.

3. La ASL competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art.14.

4. I controlli presso le strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali e dalle disposizioni operative emanate dal Servizio competente del Dipartimento Sanità. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione inter-istituzionale con i soggetti preposti ad attività di controllo e prevenzione per la tutela della salute.

5. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica.

6. L'Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo;

7. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di rappresentanti dell'Erogatore e di esso è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Resta salva la facoltà per l'Erogatore di trasmettere alla ASL e per conoscenza al competente Servizio del Dipartimento Sanità, apposite controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dall' Erogatore, la ASL competente comunica all' Erogatore stesso l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento.

8. L'esito della verifica deve indicare il valore in denaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime.

9. Resta ferma la responsabilità dell'Erogatore per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12**Modalità di fatturazione**

1. L'Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
2. La fattura è trasmessa alla ASL territorialmente competente e all'ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all'A.S.R. Abruzzo (alle quali va inviato altresì un apposito riepilogo a mezzo pec) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
5. La ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto.
6. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all' Enpam, ove previsto, il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC; in caso di irregolarità per definitivo accertamento di violazioni contributive, la ASL provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione anche alla Regione. Il "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7. In caso di segnalata irregolarità retributiva la ASL attiva l'Ispettorato del Lavoro per le verifiche di competenza.
8. La struttura in ogni caso si impegna a regolarizzare diligentemente eventuali inadempienze contributive e retributive all'atto dell'esecuzione del presente contratto e dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dalla LR 32/2007 e ss.mm.ii. all'art 7 bis e dall'art 17 comma 2 del presente contratto.

Art. 13**Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all'85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. La A.S.L. procede al saldo della fattura sulla base della produzione ad essa connessa, previo espletamento, da parte degli organismi di controllo aziendali, delle verifiche amministrative e sanitarie, ed in osservanza di quanto previsto dal presente contratto.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sull'acconto immediatamente successivo alla data di ricezione della stessa.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata, costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 17.

6. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata dall'Erogatore privato in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.

7. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.

8. La ASL territorialmente competente in occasione del saldo provvede alla liquidazione degli interventi remuneratori e ristoratori di cui all'art 4 del DL 34/20 ss.mm.ii., su istanza della struttura e all'esito del procedimento di verifica, da parte della stessa Azienda, dei presupposti di legge, nei limiti del budget di struttura sopra indicato.

Art. 14

Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell'erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall'assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell'area territoriale con i DCA 91/2014 - 92/2014 - 103/2014 - 104/2014 - 105/2014 - 34/2016- 93/2016 e s.m.i. con i DCA 13/2015 - 19/2015 - 20/2015.

2. Per i casi in cui l'UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.

3. I corrispettivi contrattuali dovuti all'erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell'area territoriale cui il presente contratto si riferisce;

4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii..

5. Le parti stabiliscono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dall'Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva. La ASL territorialmente competente terrà conto di tali importi incassati a titolo di anticipazione all'atto dell'erogazione degli acconti mensili.

In nessun caso, nella fatturazione di cui all'articolo 12 del presente accordo contrattuale, la c.d. quota sociale può essere considerata sovrapponibile alla quota alberghiera. La "quota alberghiera" si intende dovuta direttamente dall'assistito solo a fronte di effettivi servizi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla diaria giornaliera, dell'Erogatore.

6. Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale dei pazienti in regime residenziale, al fine di conservare il posto letto al paziente, dall'Azienda USL viene corrisposto alla Erogatore il 50% della tariffa giornaliera per i

primi quindici giorni di ricovero, mentre nessun compenso viene corrisposto a partire dal sedicesimo giorno di ricovero in ospedale e, conseguentemente, non viene più conservato il posto letto al paziente”.

Art. 15

Cessione dei crediti

1. L'Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all'Azienda USL competente territorialmente.

2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.

3. L'accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.

4. L'Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.

5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.

6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne la Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte salvo i casi ammessi dalla legge.

2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.17.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento del presente accordo contrattuale:

a) l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;

b) l'impedimento ai controlli di cui agli articoli 11 e 13 del presente accordo contrattuale;

c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10 del presente accordo contrattuale;

- d) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
- e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 16;
- f) l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
- g) l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 8 del presente accordo contrattuale;
- h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all'articolo 13 del presente accordo contrattuale;
- i) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 6 del presente accordo contrattuale;
- j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento in corso di rapporto contrattuale;
- k) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;
- l) l'impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 11 del presente accordo contrattuale;
- m) l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della reiterazione le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione formalmente contestato dalla ASL che, accertata la effettiva sussistenza del grave inadempimento, anche a seguito dell'interlocuzione con l'Erogatore, ne formalizza gli esiti dandone comunicazione alla Regione, che provvede in conformità all'art 7 comma 4 lett. d) LR 32/2007 come modificato dalla L.R. 12/2016.

2. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.

3. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.

4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'Erogatore.

5. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

Art. 18

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**Norme transitorie e di rinvio**

1. Per le attività rese durante la fase covid è fatta salva ogni diversa e/o ulteriore disposizione contenuta in Ordinanze Presidenziali o altre norme e atti nazionali, regionali e aziendali, vigenti al momento dell'effettuazione delle stesse.

2. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

Art. 20**Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21**Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Art.22**Elezione di domicilio**

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.

- l'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ammi@pec.fondazionepaolosesto.org

- la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L'Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it

- la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.asl1abruzzo.it

- la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslpescara@postecert.it

- la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslteramo@raccomandata.eu

- la Regione Abruzzo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpf006@pec.regione.abruzzo.it

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente da:

- per la Regione Abruzzo

Il Presidente della Giunta Regionale

- per l'Erogatore

Il Rappresentante legale

- per le Aziende Sanitarie Locali di:

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Il Direttore Generale

2. Lanciano, Vasto, Chieti

Il Direttore Generale

3. Pescara

Il Direttore Generale

4. Teramo

Il Direttore Generale

Se e per quanto possa occorrere l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt.3,4,5,6,7,10,11,12, 13,14,15,16, 18,20.

- per l'Erogatore

Il Rappresentante legale

ALLEGATO B1

DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:**

1. per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20
2. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.
3. per gli specialisti che esercitano l'attività in forma individuale: certificazione di iscrizione all'Ordine dei medici .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

1. per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
2. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1 e 2;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ

Per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di maggiore età;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI:

secondo le modalità di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante della Erogatore;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI

dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01 ss.mm.ii.**ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE GESTORE**

della previsione nello statuto societario dell'obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n.412/1991.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
- di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore.

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA' RETI E LOGISTICA
SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO

DETERMINAZIONE 29.11.2019, N. DPE014/156

Domanda di concessione del Sig. GAMBACORTA LUIGI, pervenuta in data 04.04.2014 Prot. n. 88260 per derivazione acque superficiali dal Fiume Tordino, sponda destra ad uso irriguo in Comune di Teramo, località C.da Carapollo ai sensi dell'art. 58 del Reg.to Reg.le n. 3/2007 - (DERIVAZIONE SEMPLIFICATA). Ditta: GAMBACORTA Luigi. Comune: di Teramo. - Posizione Archivio Derivazioni: n° 40/Teramo - TE/D/865.



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI MOBILITA'
RETI E LOGISTICA

DETERMINAZIONE /DPE014/156

del 29.11.2019

SERVIZIO: GENIO CIVILE REGIONALE DI TERAMO
UFFICIO: Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

OGGETTO: Domanda di concessione del Sig. **GAMBACORTA LUIGI**, pervenuta in data 04.04.2014 Prot. n. 88260 per derivazione acque superficiali dal Fiume Tordino, sponda destra ad uso irriguo in Comune di Teramo, località C.da Carapollo ai sensi dell'art. 58 del Reg.to Reg.le n. 3/2007 - (**DERIVAZIONE SEMPLIFICATA**). Ditta: GAMBACORTA Luigi. Comune: di Teramo. - Posizione Archivio Derivazioni: n° 40/Teramo - **TE/D/865**.

IL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 - Norme in materia ambientale e relativi decreti attuativi;

VISTO il capo IV della L.R. 07/03 contenente le "Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs 112/98;

VISTE le disposizioni di cui al Regolamento della Regione Abruzzo Decreto n. 3 del 13/08/2007;

VISTA la domanda di concessione pervenuta in data 04.04.2014 Prot. n. 88260 del Sig. GAMBACORTA Luigi, per derivazione acque superficiali ad uso irriguo in Località Carapollo del Comune di Teramo, mediante opere di presa amovibili;

VISTO il parere favorevole espresso con nota Prot. n. 135107 del 20.05.2014 dalla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, Servizio Gestione delle Acque invitata ad esprimersi sulla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art- 3 della legge del 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.ai sensi dell'art. 13 art. 3, comma b) del Reg.to Reg.le n. 3/2007, e comunicare al riguardo eventuali osservazioni per quanto di sua competenza;

VISTO il parere favorevole espresso con nota del 27.03.2018 n. 97182 dal Dipartimento Opere Pubbliche e Politiche Ambientali - Funzioni Delegate dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale - L'Aquila;

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 24.09.2019;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Art. 1

Si autorizza, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, fatti salvi i diritti dei terzi e ulteriori autorizzazioni previste per legge e necessarie alla realizzazione delle opere di derivazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Regionale n. 3/2007, il Sig. **GAMBACORTA LUIGI** con sede in Via N. Castagna n. 16 del Comune di Teramo a derivare **mod. massimi 5×10^{-2} (l/s 0,50)** d'acqua superficiale, ad uso irriguo dal Fiume Tordino, sponda destra in Comune di Teramo, località Carapollo, necessari per l'irrigazione di Ha. 00.95.00 di terreni (Superficie totale Ha. 04.86.70)

riportati in catasto al Foglio n. 76 del Comune di Teramo – Particelle catastali n.ri 24-25-30-36-58-59===

La derivazione avverrà mediante opere di presa amovibili, per un **volume annuo complessivo di mc. 1350** in base ai quali è calcolato il canone da corrispondere alla Regione Abruzzo.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, **la concessione è accordata per un periodo di anni 5 (cinque) successivi e continui, decorrenti dalla data della Determinazione Dirigenziale di concessione. Il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 58 del Reg.to Reg.le n. 3/2007 è subordinato alla presentazione della relativa domanda, almeno centoventi giorni prima della scadenza naturale del titolo con le modalità di cui all'art. 11 del suddetto Reg.to Reg.le.**

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la stessa potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dalla Regione Abruzzo – DPE014 – Servizio del Genio Civile di Teramo – Ufficio Gestione Invasi e Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico.

Art. 3

Il concessionario laddove non ha già provveduto, corrisponderà alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il rateo del canone relativo al periodo decorrente, dalla data della presente Determina al 31 Dicembre 2019, oltre l'addizionale Regionale nella misura del 10% del rateo dovuto, mediante versamento sul c/c postale 40205379 intestato alla "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice della derivazione (TE/D/865).

Successivamente il canone annuo attualmente calcolato in € 21,00(ventuno/00) oltre l'addizionale Regionale nella misura del 10% del rateo dovuto per un totale di € 23,10(ventitrè/00), sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato con le modalità di cui al precedente capoverso, anticipatamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultanti dalla dichiarazione medesima.

Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 33 del Regolamento Regionale, stabilita nella misura del 10% del canone dovuto, di anno in anno.

Detti introiti saranno imputati al capitolo 32107 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 4

All'atto dell'emissione della presente determina, il concessionario ha dimostrato, con la produzioni di regolari attestati versamento di aver effettuato:

- Il pagamento a favore della Provincia di Teramo- Servizio Tesoreria, della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), come da attestato di versamento in data 02.04.2014, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento Regionale.

Art. 5

L'esercizio dell'utenza concessa, oltre alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 3/2007, è regolata in particolare dalla seguenti condizioni ed obblighi, come prescritto anche nel dispositivo del parere, reso dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, Ufficio di L'Aquila:

1. Regolazioni e misurazioni della portata derivata:

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Reg.to Regionale, la Ditta concessionaria, prima dell'attivazione della derivazione, dovrà installare, pena decadenza della concessione e mantenere in regolare stato di esercizio, a sua cura e spese, i seguenti dispositivi di misurazione e regolazione delle portate e dei volumi derivati:

- Contatore Misurazione Portate, entro 3 mesi dalla data di notifica della presente Determinazione.

I dispositivi saranno collaudati dalla Regione Abruzzo DPE014 – Servizio del Genio Civile di Teramo – Ufficio Gestione Invasi e Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico, ed e i relativi dati di consumo dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla suddetta Autorità Procedente-Concedente: Servizio del Genio Civile di Teramo – Via Cerulli Irelli n. 15/17 – (PEC: dpe014@pec.regione.abruzzo.it), e per conoscenza alla Regione Abruzzo – Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Demanio Idrico e Fluviale, Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche, 67100 L'Aquila – (PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it);

2. Riserve e garanzie da osservarsi:

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne la Regione Abruzzo da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario, previo ottenimento delle autorizzazioni richieste da parte di privati e Enti Pubblici, senza le quali l'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso, tutte le opere necessarie sia per gli attraversamenti con tubazioni di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime delle acque, della tutela e del rispetto del **Minimo Deflusso Vitale** da rilasciare a valle della derivazione in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli art. 3 e 4. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

Come prescritto anche nel dispositivo del parere. Reso dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Funzioni Delegate dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale Ufficio di L'Aquila, la presente Concessione può essere soggetta a revisione successivamente alla completa definizione ed aggiornamento del bilancio idrico ed all'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

3. Vigilanza

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che la Regione Abruzzo – DPE014 – Servizio del Genio Civile di Teramo – Ufficio Gestione Invasi e Sbarramenti Regionali e Demanio Idrico, o altri Enti incaricati del controllo, intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 58 del Reg.to Reg.le n. 3/2007 che la presente deliberazione sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione degli adempimenti di cui al comma 1, lett. a) dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Istruttore

Assistente Tecnico Giorgio Trinetti
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Geol. Alessandro Venieri
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio Procedente
Ing. Giancarlo Misantoni
(firmato digitalmente)

TG/tg

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 20.04.2021, N. DPE016/38

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza a sanatoria in data 30/06/2020 della sig.ra Livenza Baruffa in qualità di legale rappresentante della Soc. Rivalutazione Trara srl - P. Iva 01687220663, con sede legale in Via S. Cataldi 42, Avezzano (AQ), di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avezzano - Fg. n. 61 Part. n. 1782, di Mod. 0,07 (l/s 7) per uso irriguo per un volume complessivo di 26200 mc/annui. Cod. univ AQ/D/.



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
Servizio Genio Civile L'Aquila
Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DETERMINAZIONE DPE016/ 38 del 20/04/2021
SERVIZIO: SERVIZIO DPE016 Genio Civile L'Aquila

UFFICIO: Gestione demanio idrico, invasi e sbarramenti

Oggetto: Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi.
Istanza a sanatoria in data 30/06/2020 della sig.ra Livenza Baruffa in qualità di legale rappresentante della Soc. Rivalutazione Trara srl - P. Iva 01687220663, con sede legale in Via S. Cataldi 42, Avezzano (AQ), di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avezzano - Fg. n. 61 Part. n. 1782, di Mod. 0,07 (l/s 7) per uso irriguo per un volume complessivo di 26200 mc/annui. Cod. univ AQ/D/.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

VISTA la domanda a sanatoria in data 30/06/2020 acquisita al prot. n. 197828 di questo Servizio, della sig.ra Livenza Baruffa, Cod. Fisc. BRFVNZ42L62C426U nata a Celano il 22/07/1942 documento C. Identità n. CA94494BC, rilasciata dal Min Int. in data 12/04/2018, in qualità di legale rappresentante della Soc. Rivalutazione Trara srl - P. Iva 01687220663, con sede legale in Via S. Cataldi 42, Avezzano (AQ), di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avezzano - Fg. n. 61 Part. n. 1782, di Mod. 0,07 (l/s 7) per uso irriguo per un volume complessivo di 26200 mc/annui.

VISTO il parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 10222/2021 del 13/04/2021;

PRESO ATTO che con nota del 09/10/2020 prot.n. 295485/20 questo Servizio ha invitato la Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico, a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento; che da parte della medesima Autorità Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronuncia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Ovest in data 27/10/2020;

VISTO l'art.14 del Regolamento Regionale decreto n.3/Reg. del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda a sanatoria in data 30/06/2020 acquisita al prot. n. 197828 di questo Servizio, della sig.ra Livenza Baruffa Cod. Fisc. BRFVNZ42L62C426U nata a Celano il 22/07/1942 documento C. Identità n. CA94494BC, rilasciata dal Min Int. in data 12/04/2018, in qualità di legale rappresentante della Soc. Rivalutazione Trara srl - P. Iva 01687220663, con sede legale in Via S. Cataldi 42, Avezzano (AQ), di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Avezzano - Fg. n. 61 Part. n. 1782, di Mod. 0,07 (l/s 7) per uso irriguo per un volume complessivo di 26200 mc/annui, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sede di Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 26/04/2021 a

disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di Martedì e Giovedì.

Ai sensi delle disposizioni vigenti per l'emergenza Covid-19 il servizio di front office è organizzato esclusivamente per appuntamento e per i soli casi non si sia riusciti ad ottenere le informazioni necessarie contattando il Responsabile del Procedimento.

Copia della presente Determinazione sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Avezzano, inoltre la medesima Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a) alla Giunta Regionale Dipartimento dpc017 Servizio Gestione Idrico;
- b) all'Autorità di Bacino competente;
- c) al Consorzio di Bonifica Ovest
- d) al Comando Militare Esercito Abruzzo
- e) al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno **01/07/2021 alle ore 10,00 in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma WEBEX collegandosi al link che verrà comunicato con successiva nota**. Nel caso di presentazione di osservazioni e/o opposizioni si procederà ad effettuare la visita locale di istruttoria sui luoghi ove richiesta la concessione, come disposto dal comma 3, art. 19 del Regolamento Reg.le n. 3/2007.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. 0863 1802854
email: mario.giannantoni@regione.abruzzo.it

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Giannantoni
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Tiziana Mariani
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Giovani
Firmato digitalmente



GIOVANI CARLO
REGIONE
ABRUZZO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
23.04.2021
11:12:15 UTC

DIPARTIMENTO LAVORO E SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 20.03.2020, N. DPG007/71

**POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6
Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione
d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Proroga dei termini per la realizzazione del progetto
d'impresa.**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG007/71 del 20/03/2020

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE

SERVIZIO LAVORO

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO

**OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi
8.5,8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus –
Creazione d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Proroga dei termini per la realizzazione del
progetto d'impresa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
- la D.G.R. 528 dell'11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;

RICHIAMATA la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l'attuazione delle attività relative alla scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa" prevista dal PO FSE 2017-2019 e ha approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.P.A. per l'affidamento delle attività previste;

DATO ATTO:

- che in data 19/02/2018 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Società Abruzzo Sviluppo;
- che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il "Servizio Lavoro" DPG007 ha trasmesso al DPA011 "Servizio -Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020" la bozza di Avviso pubblico "Vocazione Impresa" con Allegati, ai fini della pre-validazione di competenza;

- che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso relativo all'Intervento di che trattasi;
- che l'importo totale per l'attuazione della scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa", prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad €7.000.000,00;
- che l'Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT SPECIALE n. 53 del 18/05/2018;
- che l'Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:

FASE A - servizi ante creazione di impresa, comprendenti:

- ✓ Servizi per il sostegno all'autoimprenditorialità;
- ✓ Assistenza personalizzata per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, etc...);
- ✓ Assistenza personalizzata per la stesura del business plan, con affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività da avviare.

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime "de minimis" per la creazione d'impresa, finalizzati all'acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.

FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento, consistenti in:

- ✓ consulenza legale, strategica, organizzativa, del lavoro e di marketing per la gestione della nuova impresa nel primo anno di attività (tutoraggio);

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 157/DPG007 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla FASE A (n. 686);
- la determinazione n. 164/DPG007 del 14/05/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle CANDIDATURE AMMESSE e FINANZIATE in ordine di punteggio di valutazione e con importo finanziato (n. 240 candidature);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso, il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo ha provveduto a dare comunicazione, a mezzo PEC, ai soggetti proponenti ammessi dell'ammontare delle spese totali ammesse e dell'importo del contributo riconosciuto;
- entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, n. 207 beneficiari dei 240 ammessi hanno trasmesso formale accettazione del contributo, tramite PEC, con apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5.B;
- l'art.8 comma 9 dell'Avviso prevede che gli investimenti per la realizzazione del progetto devono essere conclusi entro i 12 mesi successivi alla data accettazione del contributo, salvo eventuale proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi, da richiedere a mezzo PEC ad Abruzzo Sviluppo entro i 30 giorni antecedenti la conclusione prevista per l'investimento - termine perentorio - e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni e che è possibile richiedere un'unica proroga;

CONSIDERATO che:

- sono in corso le attività previste a carico dei beneficiari all'art. 11 dell'Avviso "Cosa deve fare il beneficiario una volta che il progetto è stato finanziato";

- i termini di scadenza previsti per i beneficiari coincidono con la fine del mese di maggio e/o inizi di giugno 2020;
- è in corso una emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e le attività produttive;
- che il Governo ha adottato, con specifica decretazione d'urgenza, le misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- le misure di contenimento adottate contro la diffusione del virus stanno inevitabilmente determinando difficoltà o impossibilità a porre in essere le azioni e attività previste a carico dei beneficiari dei contributi;

RITENUTO opportuno, alla luce della situazione di emergenza sanitaria e degli inevitabili riflessi sulle attività d'impresa, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari, prorogare **per tutti i beneficiari fino al 31.12.2020** il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d'impresa;

DATO ATTO che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-creazione d'impresa (FASE C);

DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prorogare **fino al 31.12.2020 per tutti i beneficiari** il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d'impresa;
2. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-creazione d'impresa (FASE C);
3. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l'Abruzzo in Europa e sul BURAT;
5. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di competenza;
1. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - a. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - b. Servizio DPG012 "Servizio Vigilanza e Controllo".

La Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio Lavoro
Pietro De Camillis
(firmato digitalmente)

SERVIZIO OCCUPABILITA'

DETERMINAZIONE 03.11.2020, N. DPG020/386

**POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6
Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione
d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Seconda proroga dei termini per la realizzazione del
progetto d'impresa.**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/386 del 3/11/2020

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Seconda proroga dei termini per la realizzazione del progetto d'impresa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
- la D.G.R. 528 dell'11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;

RICHIAMATA la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l'attuazione delle attività relative alla scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa" prevista dal PO FSE 2017-2019 e ha approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. per l'affidamento delle attività previste;

DATO ATTO:

- che in data 19/02/2018 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Società Abruzzo Sviluppo;
- che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il "Servizio Lavoro" DPG007 ha trasmesso al DPA011 "Servizio -Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020" la bozza di Avviso pubblico "Vocazione Impresa" con Allegati, ai fini della pre-validazione di competenza;

- che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso relativo all'Intervento di che trattasi;
- che l'importo totale per l'attuazione della scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa", prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad € 7.000.000,00;
- che l'Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT SPECIALE n. 53 del 18/05/2018;
- che l'Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:

FASE A - servizi ante creazione di impresa

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime "de minimis" per la creazione d'impresa, finalizzati all'acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.

FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento.

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 157/DPG007 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla FASE A (n. 686);
- la determinazione n. 164/DPG007 del 14/05/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle CANDIDATURE AMMESSE e FINANZIATE in ordine di punteggio di valutazione e con importo finanziato (n. 240 candidature);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso, il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo ha provveduto a dare comunicazione, a mezzo PEC, ai soggetti proponenti ammessi dell'ammontare delle spese totali ammesse e dell'importo del contributo riconosciuto;
- entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, n. 207 beneficiari dei 240 ammessi hanno trasmesso formale accettazione del contributo, tramite PEC, con apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5.B;
- l'art.8 comma 9 dell'Avviso prevede che gli investimenti per la realizzazione del progetto devono essere conclusi entro i 12 mesi successivi alla data accettazione del contributo, salvo eventuale proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi, da richiedere a mezzo PEC ad Abruzzo Sviluppo entro i 30 giorni antecedenti la conclusione prevista per l'investimento - termine perentorio - e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni e che è possibile richiedere un'unica proroga;

CONSIDERATO che:

- sono in corso le attività previste a carico dei beneficiari all'art. 11 dell'Avviso "*Cosa deve fare il beneficiario una volta che il progetto è stato finanziato*";
- con D.D. DPG007/71 del 20/03/2020 è stato prorogato fino alla data del 31.12.2020 il termine ultimo per realizzazione degli investimenti per tutti i beneficiari, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e le attività produttive e dei provvedimenti che il Governo ha adottato, con specifica decretazione d'urgenza, le misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- le misure di contenimento adottate contro la diffusione del virus hanno inevitabilmente determinato difficoltà o impossibilità a porre in essere le azioni e attività previste a carico dei beneficiari dei contributi;

- ad oggi a fronte di n. 207 finanziamenti concessi sono state avviate n. 52 nuove imprese e n. 45 progetti sono stati revocati per formale rinuncia dei beneficiari;
- sono pervenute da parte dei tutor e dei beneficiari molte segnalazioni di difficoltà di avvio o di completamento degli investimenti che richiederebbero almeno ulteriori 4 mesi;
- la società Abruzzo Sviluppo con nota pec del 28.09.2020 ha richiesto un'ulteriore proroga fino al 30.04.2021;
- è in corso una seconda ondata di contagio da coronavirus e con ulteriori e nuove misure restrittive per il contenimento che inevitabilmente hanno riflessi sulle attività produttive;

RITENUTO opportuno prorogare **per tutti i beneficiari fino al 30.04.2021** il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d'impresa, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. RA/0323055/20 l'Autorità di Gestione FSE ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga fino al 30.04.2021, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023;
- tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-creazione d'impresa (FASE C).

DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prorogare **fino al 30.04.2021 per tutti i beneficiari** il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d'impresa;
2. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-creazione d'impresa (FASE C);
3. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente;
4. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l'Abruzzo in Europa e sul BURAT;
5. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di competenza;
1. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - a. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - b. Servizio DPG012 "Servizio Vigilanza e Controllo".

La Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto
(firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio Occupabilità
Renata Durante
(firmato digitalmente)

Firma digitale
D. P. 4/2014 art. 37
0011 2021 04 11

DETERMINAZIONE 29.03.2021, N. DPG020/172

**POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi 8.5,8.2 e 8.6
Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus – Creazione
d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Terza proroga dei termini per la realizzazione del progetto
d'impresa.**



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/172 del 29/03/2021

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'
UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

**OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2017-2019 - Asse I – Occupazione. Obiettivi
8.5,8.2 e 8.6 Priorità d'investimento 8i, 8iv e 8v. Intervento 28 Assegno di ricollocazione plus –
Creazione d'impresa – VOCAZIONE IMPRESA – Terza proroga dei termini per la
realizzazione del progetto d'impresa.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
- la D.G.R. 528 dell'11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;

RICHIAMATA la Delibera n. 58 del 2/02/2018 con la quale la Giunta Regionale ha affidato ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Abruzzo, l'attuazione delle attività relative alla scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa" prevista dal PO FSE 2017-2019 e ha approvato lo schema di convenzione (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.P.A. per l'affidamento delle attività previste;

DATO ATTO:

- che in data 19/02/2018 è stata stipulata la convenzione tra la Regione Abruzzo e la Società Abruzzo Sviluppo;
- che, con nota prot. RA n.104182/18 del 11/04/2018, il "Servizio Lavoro" DPG007 ha trasmesso al DPA011 "Servizio -Autorità di Gestione del FSE Abruzzo 2014-2020" la bozza di Avviso pubblico "Vocazione Impresa" con Allegati, ai fini della pre-validazione di competenza;

- che, con nota prot. n. RA 126005/18 del 03/05/2018, l'Autorità di Gestione POR FSE Abruzzo 2014-2020 ha espresso parere favorevole alla pubblicazione dell'Avviso relativo all'Intervento di che trattasi;
- che l'importo totale per l'attuazione della scheda Intervento 28 "Assegno di Ricollocazione Plus - Creazione di Impresa", prevista dal PO FSE 2017-2019, ammonta ad €7.000.000,00;
- che l'Avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 81/DPG007 del 7/05/2018 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT SPECIALE n. 53 del 18/05/2018;
- che l'Avviso finanzia un paniere di servizi integrati che si articolano in tre distinte fasi:

FASE A - servizi ante creazione di impresa

FASE B – candidatura, valutazione e concessione di aiuti in regime "de minimis" per la creazione d'impresa, finalizzati all'acquisizione di beni di investimento e alla copertura delle spese gestionali per il primo anno di attività.

FASE C - servizi post creazione di impresa, rivolti alle nuove imprese ammesse a finanziamento.

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 157/DPG007 del 31/07/2018 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla FASE A (n. 686);
- la determinazione n. 164/DPG007 del 14/05/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle CANDIDATURE AMMESSE e FINANZIATE in ordine di punteggio di valutazione e con importo finanziato (n. 240 candidature);

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso, il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo ha provveduto a dare comunicazione, a mezzo PEC, ai soggetti proponenti ammessi dell'ammontare delle spese totali ammesse e dell'importo del contributo riconosciuto;
- entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, n. 207 beneficiari dei 240 ammessi hanno trasmesso formale accettazione del contributo, tramite PEC, con apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5.B;
- l'art.8 comma 9 dell'Avviso prevede che gli investimenti per la realizzazione del progetto devono essere conclusi entro i 12 mesi successivi alla data accettazione del contributo, salvo eventuale proroga di durata complessiva non superiore a 4 mesi, da richiedere a mezzo PEC ad Abruzzo Sviluppo entro i 30 giorni antecedenti la conclusione prevista per l'investimento - termine perentorio - e deve essere accompagnata da dettagliate motivazioni e che è possibile richiedere un'unica proroga;

CONSIDERATO che:

- con D.D. DPG007/71 del 20/03/2020 è stato prorogato fino alla data del 31.12.2020 il termine ultimo per realizzazione degli investimenti per tutti i beneficiari, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e le attività produttive e dei provvedimenti che il Governo ha adottato, con specifica decretazione d'urgenza, le misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- con D.D. DPG007/386 del 3/11/2020 è stata concessa una seconda proroga fino al 30.04.2021;
- sono ancora in corso le attività previste a carico dei beneficiari di cui all'art. 11 dell'Avviso "Cosa deve fare il beneficiario una volta che il progetto è stato finanziato";
- ancora oggi permane lo stato di emergenza sanitaria che nella Regione Abruzzo ha determinato

ulteriori restrizioni in conseguenza della classificazione in zona rossa;

- sono pervenute da parte dei tutor e dei beneficiari ulteriori segnalazioni di difficoltà di avvio o di completamento degli investimenti che richiederebbero un ulteriore periodo;
- la società Abruzzo Sviluppo con nota pec del 12.03.2021 ha richiesto un'ulteriore proroga fino al 30.09.2021;

RITENUTO opportuno prorogare per tutti i beneficiari fino al 30.09.2021 il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione degli investimenti e per la conclusione del progetto d'impresa, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. RA 0119948/21 l'Autorità di Gestione FSE ha comunicato che alla luce di quanto previsto dal Manuale delle Procedure POR FSE 2014-2020, Versione 8.1., approvato con determinazione DPA/49 del 24.03.2021, al par. 3.1.1.4 Conclusione, è possibile concedere ulteriori proroghe dovute a situazioni emergenziali connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, fermo restando il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023;
- tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti e di conseguenza anche dei servizi post-creazione d'impresa (FASE C).

DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prorogare **fino al 30.09.2021 per tutti i beneficiari** il termine previsto all'art. 8 comma 9 per la realizzazione e conclusione degli investimenti e di tutte le spese ammesse comprese quelle di gestione;
2. di precisare che i beneficiari non potranno più richiedere la proroga di cui all'art. 9 dell'Avviso, in quanto i rinvii già concessi per l'emergenza sanitaria hanno superato il periodo di 16 mesi dall'accettazione del contributo;
3. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti;
4. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l'Abruzzo in Europa e sul BURAT;
6. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di competenza;
7. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - a. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - b. Servizio DPG012 "Servizio Vigilanza e Controllo".

La Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto
(firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio Occupabilità
Renata Durante
(firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DURANTE RENATA
29.03.2021 10:06:26
UTC

DETERMINAZIONE 16.04.2021, N. DPG020/200

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Piano 2018-2020 - Intervento n. 5 Dote di Comunità - Asse I, Priorità di Investimento 8.i, OS 8.5, Tipologia di Azione 8.5.1 – Proroga termine di scadenza dell'Avviso.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG020/200 del 16/04/2021

DIPARTIMENTO LAVORO e SOCIALE

SERVIZIO OCCUPABILITA'

UFFICIO PROGRAMMAZIONE LAVORO FSE

OGGETTO: POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Piano 2018-2020 - Intervento n. 5 Dote di Comunità - Asse I, Priorità di Investimento 8.i, OS 8.5, Tipologia di Azione 8.5.1 – **Proroga termine di scadenza dell'Avviso.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Decisione N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1^o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione di Esecuzione C(2017)5838 del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 con cui sono stati determinati gli elementi del programma operativo "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo;
- la DGR n. 180 del 13.3.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 ed ha provveduto a trasmetterla, per opportuna informativa, al Presidente del Consiglio regionale;
- la D.G.R. 528 dell'11/8/2016 con la quale sono stati individuati i Responsabili di azione (per la programmazione e gestione) e dei controlli di I livello del POR FSE;
- la DGR 526 del 26.09.2017 recante "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 e POR FSE Abruzzo 2014-2020" Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 14/04/2015 "Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle aree interne da inserire nei programmi dei fondi comunitari e individuazione Area prototipo";
- la DGR n. 408 del 28.07.2017 "Strategia nazionale pe le Aree Interne- Approvazione dello schema dell'Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo – Area Basso Sangro Trigno";
- il POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 – Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Schema di Addendum alla Convenzione dell'Intervento n. 5 Dote di Comunità in attuazione della Strategia regionale Aree Interne, P.O. FSE 2018 – 2020 approvato con DGR n. 892 del 22/11/2018;
- la Convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Comune di Montenerodomo, soggetto Capofila della Associazione dei Comuni dell'Area interna Basso Sangro Trigno, per l'esercizio in forma associata delle azioni previste nella Strategia Regionale Aree Interne e sottoscritta dalle parti il 3 settembre 2018;
- la Determinazione Direttoriale n. 03/DPA/2018 "Approvazione Documento di Indirizzo per l'attuazione dell'intervento Intervento n. n. 5 Dote di Comunità Attuazione della Strategia Regionale Aree Interne del PO FSE 2018-2020;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. DPG020/425 del 16/11/2020 è stato approvato e pubblicato l'Avviso "Dote Comunità – Incentivi all'occupazione" del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – PO 2018-2020 - Asse I – Occupazione. Obiettivo 8.5 Priorità d'investimento 8i Intervento 5 Progetto 3;
- lo stesso Avviso è stato pubblicato sul BURAT SPECIALE n. 185_2020;
- l'Avviso finanzia incentivi economici per l'assunzione a tempo determinato e/o indeterminato di lavoratori da parte di imprese/datori di lavoro con **sede operativa localizzata nei comuni ricadenti nell'area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni ricompresi nell'area strategica perimetrale come definita dalla Strategia d'Area approvata.** I lavoratori e le lavoratrici da assumere sono solo ed esclusivamente i disoccupati abruzzesi già selezionati e individuati con Avviso Pubblico del Comune di Montenerodomo Capofila dell'Associazione dei Comuni Area Interna Basso Sangro Trigno Prot. n. 1557 e ammessi in graduatoria definitiva con Determinazione del Rup del Comune di Montenerodomo n. 106 del 14.08.2019.
- l'obiettivo dell'intervento è favorire la permanenza sul territorio dei cittadini, creare occupazione, attrarre nuovi investimenti, valorizzare ulteriormente le risorse e le potenzialità locali, migliorare la qualità della vita.

CONSIDERATO che:

- all'art. 6 comma 1 l'Avviso prevede che le candidature devono essere inviate a partire dal 25 novembre 2020 dalle ore 9:00 ed entro la data del 30/04/2021 ore 20:00;
- in data 30/03/2021 è pervenuta dal Comune di Montenerodomo richiesta di proroga del termine di scadenza dell'Avviso dal 30/04/2021 al 31/12/2021;
- l'intervento 5. DOTE COMUNITA' risulta essere già prorogato al 31/12/2021 dall'Adg con nota prot. RA 0323033/20 per i ritardi causati dall'emergenza epidemiologica Covid-19 e pertanto risulta opportuno un allineamento alla stessa scadenza anche del progetto 3 "Incentivi all'occupazione";

RICHIAMATA la nota prot. RA 0135173 del 6/04/2021 con la quale si richiede parere preventivo all'Autorità di Gestione;

VISTA la nota prot. RA 0147244 del 13/04/2021 con la quale l'Autorità di Gestione ritiene che non vi siano motivi ostativi al prolungamento del termine di scadenza dell'Avviso al 31.12.2021, al fine di poter favorire la più ampia partecipazione da parte di potenziali destinatari dell'Intervento;

CONSIDERATO che risulta pervenuto a tutt'oggi un esiguo numero di candidature, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito duramente tutto il territorio nazionale e dei provvedimenti che il Governo ha adottato, con specifica decretazione d'urgenza, per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

CONSIDERATO altresì che in ogni caso, ai fini della conclusione dell'Intervento e della relativa rendicontazione, **resta fermo il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023;**

RITENUTO opportuno **prorogare fino al 31.12.2021 il termine di scadenza per la presentazione delle candidature** e che pertanto saranno ammesse solo le assunzioni avviate entro il 31/12/2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;

DATO ATTO altresì della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prorogare **fino al 31.12.2021** il termine previsto all'art. 6 comma 1 dell'Avviso per la presentazione delle candidature;
2. di stabilire che in ogni caso, ai fini della conclusione dell'Intervento e della relativa rendicontazione, **resta fermo il termine ultimo di ammissibilità della spesa al 31-12-2023**;
3. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, **solo le assunzioni avviate entro e non oltre il 31/12/2021**;
4. di precisare che tale provvedimento non comporta ulteriore spesa, ma solo un ampliamento temporale della durata del periodo di realizzazione degli investimenti;
5. di riservarsi ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari successivamente;
6. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione l'Abruzzo in Europa e sul BURAT;
7. di trasmettere il provvedimento alla Società in house Abruzzo Sviluppo spa per gli adempimenti di competenza;
8. di trasmettere altresì, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - a. Servizio DPA011 "Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE";
 - b. Servizio DPG012 "Servizio Vigilanza e Controllo".

La Responsabile dell'Ufficio
Maria Sambenedetto
(firmato elettronicamente)

La Dirigente del Servizio Occupabilità
Renata Durante
(firmato digitalmente)

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CAMPLI

Avviso di deposito di adozione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 della variante al P.R.G.



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



Prot. 5846 del 16/04/2021

Avviso di deposito di adozione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 della variante al P.R.G.

Il Responsabile dell'Ufficio "Governo del Territorio", Arch. Maurizio Cicconi

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30/12/2020, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente ai "Lavori finalizzati alla realizzazione di una Piazza in Fraz. Roiano", quale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.327/01 comma 2 (come sostituito dal D.Lgs. 302/2002), adozione della variante allo strumento urbanistico, in virtù della quale le particelle n. 438 e 84 del foglio 70 vengono destinate a zona "Piazza e parcheggi" di cui all'art. 17 delle N.T.A. del vigente P.R.G.;
- Che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale al P.R.G. sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Campli per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio "Governo del Territorio"
Arch. Cicconi Maurizio

E_DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF.: AUT_1970680. Piano Resilienza 2019-2020, ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52F190055 denominata "Collecervino 3° Lotto" , per una lunghezza complessiva di circa 7,159 km in transito nel territorio dei comuni di Picciano, Collecervino e Loreto Aprutino (PE).

e-distribuzione S.p.A.
 Infrastrutture e Reti Italia
 Area Adriatica – Sviluppo Rete
 Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Oggetto **PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV n.D52F190055 denominato "Collecervino 3° Lotto" della lunghezza complessiva di circa km 7,159 in transito nel territorio del Comune di Picciano, del Comune di Collecervino, del Comune di Loreto Aprutino (PE). (ProLav: D52F190055).**
ref. Pratica e-distribuzione 1970680

La **e-distribuzione spa** -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, L'Aquila ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che nel Piano Resilienza 2019-2020, ha in programma la ricostruzione della linea elettrica in media tensione a 20 kV n.D52F190055 denominata "Collecervino 3° Lotto" , per una lunghezza complessiva di circa 7,159 km in transito nel territorio dei comuni di Picciano, Collecervino e Loreto Aprutino (PE).

e-distribuzione S.p.A. informa che inoltrerà istanza alla *Provincia di Pescara - Settore I - Tecnico*, finalizzata all'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Definitiva alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La ricostruzione interesserà:

Comune di Picciano (PE):

- Strade comunali: via papa Giovanni XXIII, Fonte, Colle dei Piedi, Villa Colli, Vicinale Carulli;
- Fondi privati: fogli di mappa n. 3-5-6-7; (elenco ditte allegato al progetto definitivo)

Comune di Collecervino (PE)

- Strade comunali: Della Bonifica;
- Fondi privati: fogli di mappa 2-9-18; (elenco ditte allegato al progetto definitivo)

Comune di Loreto Aprutino (PE)

- Strade comunali: Vicinale Cipolloni

La documentazione progettuale sarà depositata presso la *Provincia di Pescara Settore I Tecnico Piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara* per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoroa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico dell'Aquila (AQ), in Via campo di Pile, sn – 66700 L'Aquila (AQ), referente dell'iter autorizzativo, per. ind. Franco Piermarini, tel. 0871 292944 - Fax: 02.39652806;
- che il presente avviso, corredato dal progetto definitivo, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio dei comuni interessati per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara, Servizio Territorio e Urbanistica, Piazza Italia n. 30 – 65121 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Nicola Amodio
 Il Responsabile

RIF.: AUT_2140396. Realizzazione di una nuova Cabina di trasformazione MT/BT con l'esecuzione di nuovi scavi MT 20kv e BT 400V per la posa di cavi interrati in Strada Regionale n. 577 al km. 25+000 nel Comune di Campotosto (Aq).

e-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di L'Aquila-Teramo

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione S.p.A.
INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
AREA ADRIATICA
SVILUPPO RETE
AUTORIZZAZIONI E PATRIMONIO INDUSTRIALE

La società e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede in Località Campo Pile – 67100 L'Aquila, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20.9.1988 n° 83 modificata e integrata dalla L.R. 23.12.99 n° 132.

RENDENOTO

che ha in progetto la realizzazione di una nuova Cabina di trasformazione MT/BT con l'esecuzione di nuovi scavi MT 20kv e BT 400V per la posa di cavi interrati in Strada Regionale n. 577 al km. 25+000 nel COMUNE DI CAMPOTOSTO (Aq). Iter n° 2140396

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Regione Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Servizio Genio Civile L'Aquila Via Salaria Antica Est 27 67100 L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, 18.03.2021

F.to
GIAN LUCA FUNAIOLI
Il Responsabile

1/1

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

RIF.: AUT_2259116. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 257 per alimentazione Cooperativa Agricola Casauriense nel Comune di Tocco da Casauria(PE).

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto:

Posa cavo MT interrato su SP 67 dal km 2+775 al km 2+912 e su SC Via Sonsini e piccolo scavo per buca giunti su SC Capocroce per allaccio Cooperativa Agricola Casauriense nel Comune di Tocco da Casauria. Richiesta di pubblicazione.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 257 per alimentazione Cooperativa Agricola Casauriense nel Comune di Tocco da Casauria(PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26-03-2002.

La costruzione interesserà le strade comunali " Via Sonsini e Via Capocroce" e la SP 67 nel Comune di Tocco da Casauria(PE).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Fabio manni

RIF.: AUT_2264776. Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 14 per alimentazione cliente Mac Donald nel Comune di Pescara(PE).

e- distribuzione S.p.A.

Infrastrutture e Reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto:

Attraversamento SC Via Monte di Campoli con cavo MT interrato per m. 14 per alimentazione cliente Mac Donald nel Comune di Pescara.

La Società e-distribuzione Spa- Infrastrutture e reti Italia-Area Adriatica-Sviluppo Rete-Centro PL, ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio della lunghezza complessiva di circa m. 14 per alimentazione cliente Mac Donald nel Comune di Pescara(PE).

Il nuovo elettrodotto, sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/70 del 31-07-2002.

La costruzione interesserà la strada comunale Via Monti di Campoli nel Comune di Pescara(PE).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

Il Responsabile
Fabio manni

RIF.: AUT_2284704. Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato per m. 210,00, nuovo tratto di linea BT 220/400 V in cavo interrato per m. 1.520, nuova installazione cabina elettrica di trasformazione MT/BT tipo box, per disattivazione e smantellamento elettrico della vecchia cabina denominata Colaprico n. D5202103109 in Via Largo Pertini nel Comune di Pineto (TE).

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti Italia
Area Adriatica - Sviluppo Rete
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale

Imposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto RIFERIMENTO: AUT_2284704 (da citare nell'oggetto della risposta)
Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato per m. 210,00, nuovo tratto di linea BT 220/400 V in cavo interrato per m. 1.520, nuova installazione cabina elettrica di trasformazione MT/BT tipo box, per disattivazione e smantellamento elettrico della vecchia cabina denominata Colaprico n. D5202103109 in Via Largo Pertini nel comune di Pineto (TE) a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 1883 del 18/11/2019.

"Richiesta pubblicazione avviso sul BURA - art.3 L.R. 83/88

La e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro Lavori Abruzzo, presso gli uffici in Viale Giovanni Bovio 40, Teramo ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che per ottemperare a quanto ordinato dal tribunale di Teramo con sentenza n. 1883 del 18/11/2019, ha in progetto la costruzione nuovo tratto di linea MT 20 KV in cavo interrato per m. 210,00, nuovo tratto di linea BT 220/400 V in cavo interrato per m. 1.520, nuova installazione cabina elettrica di trasformazione MT/BT tipo box, per disattivazione e smantellamento elettrico della vecchia cabina denominata Colaprico n. D5202103109 in Via Largo Pertini nel comune di Pineto (TE).

La ricostruzione e costruzione interesserà esclusivamente aree pubbliche del Comune di Pineto. (TE)

Si rende noto altresì

che il soggetto promotore - la Società e-distribuzione S.p.A. con sede Via Tenente Casale y Figoraa, 39 70123 BARI, C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Teramo Viale Giovanni Bovio n. 40 referente dell'iter autorizzativo, Geom. Di Remigio Marcello, tel. 3294303007.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Territorio e Ambiente - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65100 Pescara entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

NICOLA AMODIO
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it